

usicivici/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.it

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. I, Sentenza 21 gennaio 2015 n. 1052

sul ricorso 16093/2008 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI UDINE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO APRILIA MARITTIMA S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 30/2008 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso, previa riunione al R.G. 16092/08, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 28.1.2008) la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale era stata respinta la domanda di ammissione al passivo del fallimento della s.p.a. "Aprilia Marittima" proposta dall'Agenzia del Demanio-Ufficio di Udine del credito, in chirografo, per "indennizzo" per occupazione illegittima di uno specchio acqueo per il periodo compreso tra il 14.8.1975 alla data del fallimento (19.1.2001).

In estrema sintesi, la corte di merito, accertata la demanialità dello specchio acqueo e individuato nella "Darsena Capo Nord" quella delle tre esistenti in Aprilia Marittima facente capo alla società fallita, ha ritenuto infondata la domanda in quanto l'art. 28

c.n., vieta l'uso privato e l'occupazione, senza autorizzazione, delle zone da detta norma contemplate. In mancanza di concessione - ha affermato - "nessuna occupazione (illegittima) può dare ingresso ad indennizzi (tanto meno a corrispettivi), i quali assumerebbero la veste assolutamente illegale di una sanatoria ovvero di un condono".

1.1.- Contro la sentenza di appello l'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 28 c.n. e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis - il seguente quesito: "se l'occupazione senza titolo di aree demaniali marittime dia luogo a responsabilità extracontrattuale dell'occupante e legittimi la richiesta da parte del Demanio di risarcimento del danno determinato dalla occupazione effettuata senza titolo".

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione senza formulare la sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..

3.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento del secondo motivo. Invero, in una fattispecie analoga questa Corte ha avuto modo di precisare che la norma di cui all'art. 54 c.n. (a mente della quale, nel caso di occupazione illegittima, il capo del compartimento ingiunge al contravventore la rimessione in pristino e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio a spese dell'interessato) va interpretata nel senso che non rientra nella sfera di autotutela amministrativa consentita dalla legge il potere di recuperare l'indennità per l'occupazione illegittima compiuta dal privato attraverso l'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, art. 2, presupposti per l'emanazione della detta ingiunzione in materia di demanio marittimo essendo (soltanto) l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati. Nondimeno, "l'amministrazione pubblica, quando non può ricorrere, per mancanza di norme attributive del potere, alla tutela amministrativa, può avvalersi dei comuni strumenti del diritto civile, in essi compresi quelli volti al conseguimento per equivalente dei danni subiti" (Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/04/2000).

Talché, sotto questo profilo, il giudice del merito non poteva disattendere la domanda dell'Amministrazione.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

uscivici.it beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015